

Avv. Saverio Viscomi  
Via Mazzini n. 56  
88060 - Montepaone Lido (CZ)  
Tel. e Fax 0967.576836  
Cell. 339.8141775  
saverio.viscomi@pec.it

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex art. 700 c.p.c. IN RIASSUNZIONE**

**PER**

**La sig.ra Vacalebri Daniela**, nata a Toronto (Canada) il 17/08/1971 e residente in Satriano alla Contrada Ferrizzi n. 06 (Cod. Fisc. VCL DNL 71M57 Z401M), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Saverio Viscomi** (Cod. Fisc. VSC SVR 74M22 C352N) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, sito in Montepaone Lido (CZ) alla Via Mazzini n. 56, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria all'indirizzo PEC [saverio.viscomi@pec.it](mailto:saverio.viscomi@pec.it).

**CONTRO**

1. **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna alla Via De Castagnoli n. 01 (Cod. Fisc. 80071250379);
2. **Il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla Via Cosenza n. 31 (Cod. Fisc. 80001920794).

**PREMESSO**

- Che l'odierna ricorrente presentava, per l'anno scolastico 2024 -2025, domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A009 (Numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10638802.14-03-2024) e domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso A017 (Numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.10652161.15-03-2024), producendo i titoli e la documentazione necessaria (all. da n.01 a n. 07);



- Che al momento della presentazione della domanda la docente era titolare di cattedra presso il Liceo Arcangeli di Bologna nella classe di concorso è A009 - Discipline Grafiche Pittoriche e Scenografiche;
- Che la stessa godeva di punteggio base pari a 88,0 ed ha un'anzianità derivante da un numero complessivo di anni otto di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza;
- Che il padre della docente, Vacalebri Placido, nato Messina il 13/09/1942 e con essa convivente, è stato dichiarato portato di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, giusto verbale della Commissione Medica del Centro Medico Legale INPS di Catanzaro del 01/10/2020 (all. n. 08);
- Che padre della ricorrente ha bisogno di cure continuative, dovendosi regolarmente sottoporre a dialisi presso il Comune di Soverato;
- Che anche la madre della docente, Taballi Palma, nata ad Argusto il 18/04/1943 e con essa convivente, è stata dichiarata invalida grave al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, giusti verbali della Commissione Medica del Centro Medico Legale INPS di Catanzaro (all. n. 09);
- Che la ricorrente, pertanto, ha il pieno diritto di ottenere il trasferimento presso uno degli istituti scolastici della provincia di Catanzaro indicati in calce alla relativa domanda, potendo usufruire della precedenza sancita dall'art. 3 comma 5 e 7 della Legge 104/92, essendo la docente l'unica referente in grado di assistere entrambi i genitori;
- Che, infatti, l'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 stabilisce che *"Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio"*;



- Che, inoltre, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di merito hanno sancito il diritto dei docenti ad essere trasferiti nella provincia di provenienza, in una sede prossima alla residenza del genitore da assistere, in quanto titolare di diritto di precedenza (*ex pluris* Corte di Appello di Firenze Sent. n. 227 del 16/04/2024), da valorizzare in riferimento alla Direttiva Europea n. 78/2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro interno, e ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza CGUE, 17 luglio 2008, C-303/06 Coleman e nella sentenza 11 luglio 2006 causa C13/05, Chacon Navas, nonché nella recentissima sentenza Cass. Sez. Lav. n. 6497/2021 (all. n. 18);
- Che ciò nonostante la docente, in violazione dei propri diritti, otteneva solamente il trasferimento interprovinciale presso il Liceo Artistico e Linguistico di Pomezia, giusta comunicazione a mezzo mail del 17/05/2024, provvedimento che non le consente di poter validamente assistere i propri genitori (all. n. 12);
- Che appare evidente come in favore della ricorrente non sia stata applicata la precedenza prevista dall'art. 3 comma 5 e 7 della Legge 104/92;
- Che la ricorrente, inoltre, ha il pieno diritto di ottenere quanto richiesto e ciò maggiormente in ragione del fatto che lei stessa veniva riconosciuta portatrice di handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge n.104/92 (come da Verbale della Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile del 27/06/2024 N. DOMANDA:9040000096756 CODICE VERBALE: wyZgj3J1QW) ed INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 - Percentuale del 67% - Decorrenza dal 04/06/2024 (come da Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap del 27/06/2024 N. DOMANDA:9040000096757 CODICE VERBALE:c9p3M2qPQP), che si producono (all. n. 24 e 25);



- Che, inoltre, dalla Tabella della dotazione organica della scuola secondaria di secondo grado redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro per l'anno scolastico 2024/2025 e dal Prospetto delle disponibilità elaborata prima dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2024/2025 risulta che, per la classe di concorso A009, sono disponibili posti che non sono stati inseriti nel Sistema Informativo del Ministero, tanto che l'esito delle procedure automatiche non può esser considerato legittimo;
- Che, infatti, i predetti posti non sono stati assegnati per il tramite della predetta procedura automatica elaborata dal Sistema Informativo del Ministero, risultando ancora vacanti;
- Che, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia come per la classe di concorso A009 non risulta assegnato il posto precedentemente occupato dalla docente Casalenuovo Giulia la quale, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro – del 05/03/2024, veniva revocato il trasferimento interprovinciale disposto in esecuzione della sentenza n. 1108/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro, rendendo disponibile il posto presso il Liceo Fiorentino di Lamezia Terme (all. n. 17);
- Che, altresì, sempre per la classe di concorso A009, l'amministrazione resistente mentre in un primo momento sottraeva alla mobilità, poiché rientrante nella quota riservata alle immissioni in ruolo, il posto lasciato vacante dal docente Pancari Francesco Libero, nato il 23/06/1968, successivamente, con provvedimento del 20/08/2024 (all. n. 26) assegnava tale posto alla docente De Vito Adriana, ancora una volta disattendendo il diritto di precedenza spettante all'odierna ricorrente;
- Che in data 04/06/2024, a mezzo Istanza di accesso ex art. 22 e segg. della Legge 241/90 a firma del sottoscritto procuratore (all. n. 19), la docente richiedeva di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento amministrativo



concluso con l'adozione del provvedimento di trasferimento in favore della stessa, domandando nello specifico di ottenere copia degli atti e delle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dall'Ufficio Scolastico di Catanzaro, con espressa indicazione del numero delle cattedre inizialmente disponibili ai fini del trasferimento e poi assegnate;

- Che, pertanto, sotto il profilo del *fumus* appare evidente e non contestabile come la docente abbia il pieno diritto di ottenere il trasferimento interprovinciale presso un Istituto rientrante nel comprensorio provinciale dell'Ufficio Scolastico di Catanzaro;
- Che in merito al *periculum in mora* si osserva che ben difficilmente la ricorrente potrebbe conseguire per tempo la tutela del suo diritto e beneficiare del trasferimento per l'anno scolastico 2024/2025 ove la stessa dovesse seguire le vie ordinarie, prevedendo la trattazione di un giudizio ordinario una tempistica inconciliabile con l'urgenza della tutela richiesta, con conseguente irrimediabile lesione del suo diritto di fruire del trasferimento richiesto per l'anno scolastico appena iniziato;
- Che a mezzo Ricorso ex art. 700 c.p.c. del 27/06/2024 la docente conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante p.t., e l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna**, al fine di sentir dichiarare che nella procedura di trasferimento interprovinciale elaborata dal Sistema Informativo del Ministero non è stata applicata, in favore della ricorrente, la precedenza prevista dall'art. 3 comma 5 e 7 della Legge 104/92, e per l'effetto ottenere l'emanazione di ogni opportuno provvedimento volto a riconoscere ed attribuire alla ricorrente il trasferimento interprovinciale nell'ambito di un Istituto rientrante nel comprensorio provinciale dell'Ufficio Scolastico di Catanzaro;
- Che il ricorso veniva iscritto a ruolo con il n. 1733/2024 R.G.;



Avv. Saverio Viscomi  
Via Mazzini n. 56  
88060 - Montepaone Lido (CZ)  
Tel. e Fax 0967.576836  
Cell. 339.8141775  
saverio.viscomi@pec.it

- Che il Tribunale di Catanzaro, con Ordinanza del 15/09/2024, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, riconoscendo la competenza al **Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro**, disponendo che la riassunzione dinanzi al Giudice dichiarato competente avvenga nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra, la sig.ra **Vacalebri Daniela**, per come rappresentata e difesa,

#### **RICORRE**

innanzi all'Ill.mo Tribunale adito affinché, espletato ogni incombenza di rito e disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

1. Accertare e dichiarare che nella procedura di trasferimento interprovinciale elaborata dal Sistema Informativo del Ministero non è stata applicata, in favore della ricorrente, la precedenza prevista dall'art. 3 comma 5 e 7 della Legge 104/92;
2. Altresì, accertare e dichiarare che non risultano inserite nel Sistema Informativo del Ministero e successivamente assegnate, per la classe di concorso A009, i posti liberi riportati nella Tabella della dotazione organica della scuola secondaria di secondo grado redatta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro per l'anno scolastico 2024/2025 e nel Prospetto delle disponibilità elaborata prima dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2024/2025;
3. Per l'effetto, ordinare alle resistenti di adottare ogni opportuno provvedimento volto a riconoscere ed attribuire alla ricorrente il trasferimento interprovinciale nell'ambito di un Istituto rientrante nel comprensorio provinciale dell'Ufficio Scolastico di Catanzaro;
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.



Avv. Saverio Viscomi  
Via Mazzini n. 56  
88060 - Montepaone Lido (CZ)  
Tel. e Fax 0967.576836  
Cell. 339.8141775  
saverio.viscomi@pec.it

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Ai fini istruttori si produce la documentazione richiamata in premessa.

Sempre ai fini istruttori si chiede che l'Ill. Giudice adito, ex art. 210 c.p.c., voglia ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., la produzione di copia degli atti riportanti le informazioni contenute negli elenchi ufficiali pubblicati dall'Ufficio Scolastico di Catanzaro, con espressa indicazione del numero delle cattedre inizialmente disponibili ai fini del trasferimento e poi effettivamente assegnate.

Con più ampia riserva in merito ed istruttoria.

Montepaone Lido, lì 18/09/2024.

Avv. Saverio Viscomi

